



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D ' A P P E L L O D I N A P O L I

N o n a s e z i o n e c i v i l e

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -

ha deliberato di emettere la presente

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, pubblicata il 15 febbraio 2011 e contraddistinta dal n.1759/11, **iscritto al n.3192/2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 14 gennaio 2020 e pendente

tra

codice fiscale **rappresentato e difeso**
dall'Avv. Roberto Bartolini, **codice fiscale** **e dall'Avv. Massimo**
Ausiello, codice fiscale **in virtù di procura in calce dell'atto di**
citazione in appello, domiciliato in Napoli Via M.Schipa n. 59,
-appellante-

e

Banco di Napoli s.p.a. in personale del legale rappr.nte p.t. , codice fiscale
rappresentato e difeso dall'Avv.



-appellante incidentale -

e

Rosa, codice fiscale quale erede di **Io-**
landa, codice fiscale rappresentata e difesa dall'

-appellata -

e

codice fiscale rappresentato e difeso
dall'Avv. **codice fiscale** in virtù di mandato a
margine dell'atto di costituzione in appello,

-appellato -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

I. **propon** proponeva appello, con citazione notificata il 19.7.11, per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, non notificata, emessa nel procedimento n. 1516/08 R.G. del Tribunale di Napoli, con la quale il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dall'attore ed avente ad oggetto la condanna, della banca convenuta, al pagamento dei danni patiti per il pagamento della quota, corrispondente a quella di spettanza, quale coerede, della somma giacente su conto corrente cointestato al genitore deceduto, **(omonimo della parte in giudizio)**, distratta dalla madre. Quest'ultima era cointestataria del conto e la banca procedeva alla distrazione nonostante avesse ricevuto, da parte dell'attore, una raccomandata di richiesta di congelamento dei conti.



II. Il Tribunale, sul presupposto che ciascun intestatario dei conti dovesse essere considerato creditore solidale attivo, evidenziava come il contratto corrente, perfezionato con la banca, prevedesse, in caso di morte di uno dei cointestatari, la conservazione, in favore dell'altro contitolare, del diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi, secondo quanto statuito nel contratto, erano titolari della medesima facoltà, esercitabile solo congiuntamente. Il potere di disposizione separata delle somme giacenti, giusta scrittura privata, veniva meno in caso di opposizione di uno dei cointestatari, o di un suo erede, da comunicarsi tramite raccomandata. Nel caso di specie la raccomandata inviata dall'erede non era giudicata idonea dal Tribunale, perché non correlata dal Certificato di Morte del contitolare del conto e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'individuazione degli eredi e, secondo il primo giudice, la banca aveva il potere-dovere di verificare, prima di concedere efficacia alla missiva, l'esistenza dei presupposti di legittimità della richiesta del coerede, in mancanza correndo il rischio di risultare inadempiente nei riguardi dell'altro cointestatario. Correttamente quindi l'istituto di credito aveva chiesto la documentazione idonea a provare l'esistenza del diritto ad esercitare il diritto di congelamento, nel frattempo consentendo la disposizione sul conto del cointestatario. Il Tribunale nulla disponeva quanto alle spese di lite dei terzi chiamati in causa.

III. Con il gravame portava all'attenzione della Corte i seguenti motivi di impugnazione: 1) errata interpretazione delle norme pattizie in quanto l'art. 14 del contratto perfezionato con l'istituto di credito prevedeva che la banca avrebbe dovuto, per consentire operazioni sul conto, pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eredi, in caso di opposizione manifestata, anche solo con raccomandata, non pretendendo alcuna ulteriore documentazione. 2) Omessa applicazione degli artt. 456 e 1772 c.c. in virtù dei quali l'appellante era divenuto cointestatario del



canza della prova della morte, la banca non poteva considerare l'attore parte del rapporto negoziale dovendo l'istituto, per essere diligente, previamente verificare la legittimazione. Proponeva appello incidentale condizionato finalizzato per far dichiarare la carenza di legittimazione passiva della banca, dovendo essere destinatari della pretesa lolanda e

Concludeva quindi, in via preliminare, per l'inammissibilità del gravame, per mancata notifica a lolanda e in via principale per il rigetto del gravame, in via subordinata condizionata per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della banca, con condanna in manleva di lolanda e Antonio. Con vittoria di spese.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di lolanda e quest'ultimi prendevano posizione come di seguito esposto.

V. lolanda si costituiva nel gravame illustrando la propria posizione personale nei confronti della controparte e quindi eccependo la litispendenza a causa dell'esistenza di un precedente giudizio, promosso avanti il Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto la medesima somma richiesta in questa sede. Eccepiva l'illegittimità della richiesta di chiamata in causa, in quanto la domanda proposta era di risarcimento danni contrattuale rivolta nei confronti della banca, che a sua volta non vantava titolo alcuno nei confronti della donna e, nel caso in cui l'attore intendesse invece chiedere alla lolanda la propria parte del corrispettivo dovuto quale erede, eccepiva la pendenza, sul punto, del giudizio promosso avanti il Tribunale di Torre Annunziata.

All'appellata, deceduta in corso del grado di appello, subentrava l'erede Rosa che faceva proprie le precedenti difese.

Concludeva per l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza e per la nullità della



chiamata in causa e rigetto del gravame, con vittoria di spese da distrarsi.

VI. si difendeva evidenziando come la chiamata in garanzia impropria, fondata su di un diverso rapporto da quello azionato dall'attore, avrebbe richiesto il conferimento di tale potere al legale nella procura alle liti. In mancanza di qualsivoglia richiamo a tale potere nella procura, la chiamata in causa era affetta da nullità. Evidenziava, nel merito, l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra la banca ed il chiamato, semplice beneficiario dei versamenti eseguiti per conto della nonna. Concludeva per la nullità della chiamata in causa e il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

VII. All'udienza del 14 gennaio 2020 la causa era trattenuta in decisione senza termini ai quali le parti rinunciavano avendo già in precedenza depositato le difese finali (la causa era stata rimessa sul ruolo dovendosi sostituire il precedente relatore).

Motivi della decisione

VIII. Quanto alla costituzione delle parti e all'eccezione di litispendenza, la Corte ritiene che azione proposta dall'attore debba essere qualificata come di risarcimento danni da inadempimento nel rapporto contrattuale, corrente tra lo stesso

e l'istituto di credito. L'oggetto del giudizio è quindi di natura diversa rispetto l'altro contenzioso pendente, che aveva ad oggetto la lesione di diritti ereditari da parte di Iolanda in danno dell'appellante. Oggetto e parti non coincidono onde non v'è alcuna litispendenza.

IX. Quanto al potere di chiedere l'integrazione del contraddittorio da parte del Banco di Napoli, la Corte evidenzia che il difensore dell'istituto di credito, nel costituirsi in giudizio in primo grado, chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia Iolanda e in virtù dei poteri conferiti con la procura alle liti apposta in calce dell'atto di citazione ove tale facoltà era esplicitata. L'eccezione di carenza di procura,



proposta da _____ è quindi rigettata perché infondata.

X. Circa le richieste istruttorie. All'udienza del 25 ottobre 2010, di precisazione delle conclusioni in primo grado, nessuna istanza istruttoria era avanzata dall'attore con la conseguenza, secondo giurisprudenza assolutamente prevalente, di dover intendere dette richieste rinunciate (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352) ed improponibili in appello ove risulterebbero nuove.

XI. Nel merito. Ritenuti pacifici i fatti oggetto del giudizio, costituiti dal decesso del cointestatario, l'invio della raccomandata alla banca da parte dell'attore, coerede, la richiesta d'integrazione, sulla legittimazione ad agire quale coerede, da parte dell'istituto di credito, le disposizioni sul conto nel frattempo impartite dalla cointestataria, la Corte è chiamata a prendere posizione sull'interpretazione dell'art. 14 del contratto di regolamento del deposito di custodia titoli e sui doveri delle parti negoziali. Il menzionato art. 14 recita: "Nel caso di morte.... di uno dei cointestatori del deposito ... ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme Nei casi di cui sopra il Banco deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi ... gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata". Dal tenore dell'articolo si evince come la moglie del de cuius, _____, Iolanda, cointestataria del conto, fosse legittimata ad agire, come in effetti avveniva, chiedendo di disporre dei propri diritti e dei titoli, disgiuntamente, nonostante l'intervenuto decesso del cointestatario. La donna, difatti, non agiva in spregio delle disposizioni contrattuali che espressamente consentivano tale facoltà. Era la banca che, in presenza di un'opposizione proposta, anche con raccomandata, come recita il contratto, doveva pretendere il consenso di tutti "i cointestatori e degli eventuali eredi".



Deriva da quanto esposto che la Corte non concorda pienamente con il Tribunale nella parte in cui il primo giudice riteneva, nella sentenza impugnata, che l'istituto di credito fosse titolare del potere-dovere di verificare l'esistenza dei presupposti della legittimità della richiesta del coerede, in mancanza correndo il rischio di risultare inadempiente nei riguardi dell'altro cointestatario del deposito.

E' indubbia la correttezza della prima parte dell'affermazione, concernente l'esistenza del potere-dovere di verifica della legittimazione del richiedente il congelamento; non lo è nella prosecuzione perché la semplice presa d'atto del ricevimento della raccomandata doveva indurre la banca ad una condotta diversa da quella tenuta. La cointestataria non avrebbe potuto imputare alla banca alcun inadempimento, in caso di temporaneo congelamento dei fondi, perché la dichiarazione di decesso, da parte di colui che si dichiarava coerede, rendeva ex se previamente necessaria la verifica della fondatezza della circostanza al fine di accertare la corretta condotta da seguirsi. L'invio della richiesta di chiarimenti, avente ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti costitutivi per esercitare il diritto al congelamento del conto, in assenza della contestuale temporanea sospensione dell'efficacia delle disposizioni, risultava del tutto inutile alla salvaguardia dei diritti di tutte le parti negoziali, contraria ai comuni doveri di adempimento secondo i criteri della buona fede e correttezza. Sin dalla sentenza n. 3775/1994 la Cassazione affermava il concetto di buona fede in senso oggettivo con funzione integrativa e correttiva del regolamento contrattuale, capace di dettare il dovere, per ciascun contraente, di salvaguardia dell'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio. La sentenza n. 18128/2005 delle Sezioni Unite ribadiva tale orientamento. Nella fattispecie in esame, la richiesta di chiarimenti da parte della banca avrebbe avuto senso solo se contestualmente alla stessa fosse stato concesso un termine congruo per la risposta con contemporanea



sospensione dell'operatività del conto deposito. Il comportamento tenuto, di contro, consistito nel chiedere chiarimenti e contemporaneamente svincolare somme, rappresentava un modo del tutto inidoneo alla tutela degli interessi contrapposti. La funzione integrativa dei doveri contrattuali, imposta dall'osservanza dei canoni di buona fede e correttezza, ampliava la prestazione esigibile dalla banca con doveri accessori che si ad esempio, nella possibilità di acquisire informazioni anche dalla cointestataria, presente presso l'istituto per eseguire l'operazione finanziaria, circa l'esistenza in vita del congiunto e per l'accertamento delle generalità di ulteriori aventi diritto. La salvaguardia del diritto della correntista, quindi, induceva la convenuta ad una violazione, che sin dall'inizio poteva essere ritenuta probabile, del diritto di altrettanti interlocutori negoziali, qual era divenuto lo stesso attore. La buona fede, intesa come mancata consapevolezza di ledere gli altrui diritti, veniva meno perché l'istituto di credito, disattendendo la richiesta di congelamento del conto, era evidentemente conscio della lesione dei diritti del coerede. La correttezza, esplicitasi nel dovere d'informazione, avrebbe dovuto indurre la banca a rendere edotta la cointestataria dell'esistenza della richiesta del presunto coerede, così da spingerla a prendere posizione per poter valutare più compiutamente le peculiari circostanze del caso specifico. La necessità di indagine supplementare, altro profilo della correttezza, implicava l'acquisire le dichiarazioni della donna circa la realtà dei fatti che la banca chiedeva di documentare per regolarsi di conseguenza, consistenti, in primo luogo, nella verifica dell'effettivo decesso del cointestatario, e delle ragioni di urgenza, eventualmente foriere di danni ed impeditive della concessione dei termini tecnici per accertare i fatti, che avrebbero potuto comportare per la banca la necessità di una valutazione nell'immediato circa lo svincolo dei titoli, non scaduti, in deposito.

XII. Quanto alla manleva. La banca chiamava a partecipare al giudizio



Iolanda e _____ in conseguenza dell'eccezione formulata di carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito. In pratica il convenuto affermava di non essere responsabile e che, semmai, lo erano in suo luogo colei che aveva disposto lo storno e colui che ne era stato beneficiario. Su tali basi, evidentemente, non poteva essere azionato alcun diritto di manleva. La banca non allegava l'esistenza di un rapporto in virtù del quale i terzi avrebbero dovuto garantire l'istituto. Secondo quanto esposto dallo stesso istituto di credito, inoltre, i terzi non si rendevano responsabili di alcun inadempimento e/o illecito. _____ nella vicenda manteneva un ruolo passivo, essendo semplicemente il beneficiario. _____ Iolanda, anche secondo la banca esercitava un diritto, disponendo del deposito sul conto cointestato dopo il decesso dell'altro titolare, sancito chiaramente dal contratto versato in atti. Non erano allegati ulteriori fatti in virtù dei quali far sorgere, in favore della banca, la pretesa di essere garantita. La domanda di manleva è quindi rigettata perché infondata.

XIII. Per la quantificazione del danno. In mancanza di elementi in grado di diminuire l'importo del pregiudizio patito dall'appellante, il danno deve essere quantificato nella somma, parte dell'importo in deposito, che questi avrebbe dovuto percepire, in virtù dei diritti successori. L'importo complessivo delle disposizioni sul conto di deposito, che ne comportava la successiva chiusura, era pari ad €. 243.379,92, come confermato dallo stesso istituto di credito (doc. n.6 del fascicolo di primo grado dell'attore); la quota che sarebbe stata di spettanza di _____ era pari ad 1/9, stante la presunzione di titolarità del 50% da parte della cointestaria del deposito e la quota di 1/3 dell'eredità spettante all'attore, da calcolarsi sul residuo 50% (gli altri due terzi del 50% spettavano alla coniuge ed all'altra figlia). L'importo del danno è quindi pari ad €. 27.042,21, da incrementare con la rivalutazione e gli interessi al tasso legale dalla data in cui venivano consentite le operazioni sul conto, e cioè dal 06.04.2005. Tale



somma dovrà essere corrisposta all'appellante dall'istituto di credito.

XIV. Dalla riforma della sentenza di primo grado discende anche la necessità di procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite. La banca convenuta dovrà farsi carico sia delle spese legali dell'appellante, per entrambi i gradi di giudizio, che di quelle dei terzi, del tutto infondatamente chiamati a parteciparvi. Per quest'ultimi la Corte evidenzia che il capo di –mancata- regolamentazione delle spese in primo grado non era oggetto di impugnazione, così che passava in giudicato, onde occorre statuire solo per le spese del gravame.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da e su quello condizionato incidentale del Banco di Napoli S.p.A., avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, pubblicata il 15 febbraio 2011 e contraddistinta dal n.1759/11, così provvede:

A) Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale condizionato del Banco di Napoli S.p.A. e, per l'effetto, condanna il Banco di Napoli S.p.A. al pagamento, in favore di della somma di €27.042,21 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal 06.04.2005 ;

B) Condanna il Banco di Napoli S.p.A. a rifondere, in favore di An-tonino, le spese di lite che liquida in €3.000,00 per competenze, oltre €400,00 per esborsi, spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, per il primo grado, ed €3.000,00 per competenze, oltre €500,00 per esborsi, spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, per l'appello.

C) Condanna il Banco di Napoli S.p.A. a rifondere, in favore di Rosa e le spese di lite del gravame che liquida, per ciascuno, in €3.000,00 per competenze, spese generali, cpa ed iva come per legge.



D) Distrae l'importo dovuto a Rosa, di cui al capo che precede, in
favore dell'avv. Francesco Giuseppe Di Martino, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 11.02.2020

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

dr. Sandro Figliozzi

dr. Eugenio Forgillo

